

Prot. n. 433845

Roma,

12 DIC. 2015

Al Comune di Velletri  
Ufficio edilizia privata e urbanistica  
Ufficio gestione autorizzazioni in subdelega  
edilizia.privata@pec.comune.velletri.rm.it

e p.c. alla Linkem  
viale Città d'Europa 681  
00144 Roma

**Oggetto: Chiarimenti in merito all'ammissibilità di interventi di installazione di impianti di comunicazioni elettroniche da installare su tralicci inferiori a mt. 6,00 su edifici esistenti nel centro storico. Comune di Velletri.**

Il Comune di Velletri ha chiesto a questa Direzione un parere in merito all'ammissibilità di interventi di installazione di impianti di comunicazioni elettroniche da installare su tralicci inferiori a mt. 6,00 su edifici esistenti nel centro storico.

In merito si rappresenta quanto segue.

Si premette che i pareri rilasciati da questa Direzione non entrano nel merito della ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni sottoposte, essendo rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento dell'Ente richiedente la verifica circa l'applicabilità della norma alla fattispecie concreta. Occorre, inoltre, sottolineare che, nella redazione dei pareri le circostanze di fatto riferite sono assunte come vere e non verificate, in quanto la redazione dei pareri non comporta lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi di fatto prospettati.

In particolare, il Comune chiede se sia ammissibile, alla luce della normativa nazionale e delle NTA del PTPR, l'installazione di un impianto di comunicazioni elettroniche con il posizionamento di una serie di antenne e parabole su un nuovo palo in prossimità di altri impianti di diversi operatori già esistenti in un'area paesaggisticamente vincolata come Insedimento urbano storico. L'Amministrazione comunale, a tal riguardo, richiama la disciplina posta dal D.p.r. n. 139 del 2010 e dal D.l. 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. n. 164 del 2014.

Il quesito posto deve essere affrontato sotto un duplice profilo: quello che attiene alla necessità o meno dell'autorizzazione paesaggistica per determinati interventi e della procedura da seguire per il rilascio della stessa, che potremmo definire profilo procedimentale, e quello relativo



alle modalità di tutela del bene paesaggistico in esame e delle prescrizioni poste dal PTPR, che può essere definito profilo sostanziale.

Per quanto attiene al profilo procedimentale, tra gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. n. 139 del 2010 rientrano quelli di *"Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra"* (allegato 1, punto 24).

Per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per tali interventi, quindi, dovrà essere seguita la specifica procedura posta dal D.P.R. n. 139 del 2010. E' importante sottolineare che quella richiamata è una previsione meramente procedurale che nulla dice in merito all'ammissibilità o meno dei singoli interventi, essendo quest'ultima rimessa alla disciplina della pianificazione paesaggistica. Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della L.r. n. 8 del 2012, l'esercizio delle relative funzioni amministrative nel Lazio è delegato ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente ed in possesso dei requisiti di adeguata competenza tecnico-scientifica e di differenziazione organizzativa tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

La citata previsione del D.P.R. n. 139 del 2010 deve ritenersi in parte abrogata dall'art. 6 del D.l. 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. n. 164 del 2014, che al comma 4 prevede che non siano soggette ad autorizzazione paesaggistica l'installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti e che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne fino a 0,5 metri quadrati. Ne discende che non sono soggette all'autorizzazione paesaggistica le opere di installazione oppure di modifica degli impianti di minori dimensioni purché sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni: deve trattarsi di opere su edifici o su tralicci già preesistenti; i pali di supporto non devono avere una altezza superiore ai 1,50 metri e la superficie delle antenne non deve superare 0,5 metri quadrati. Si sottolinea che la prima è una precondizione, mentre la seconda e la terza sono limitazioni che devono entrambe essere soddisfatte.

Ciò detto, occorre affrontare il profilo sostanziale della questione, ossia quello che attiene all'ammissibilità dell'intervento. Infatti, sussistendo sul bene un vincolo paesaggistico, il PTPR può comunque prevedere prescrizioni relative a tali interventi per la maggior tutela del bene paesaggistico; a tale fine dovrà essere verificata la localizzazione dei singoli interventi.

Nelle aree tutelate dal PTPR come Insedimenti urbani storici, in assenza di altre tipologie di beni paesaggistici, dovranno essere rispettate le prescrizioni poste dall'art. 43 delle NTA del PTPR, che, tuttavia, non ostano all'installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici aventi i requisiti sopra richiamati.



In presenza di un bene paesaggistico ex art. 134, comma 1, lett. a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ossia di beni individuati con autonomo provvedimento impositivo di vincolo, diviene prescrittiva la disciplina posta nel capo II della NTA del PTPR per il paesaggio presente sulla medesima area nella Tav. A del PTPR, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), e dell'art. 8, comma 8, delle NTA del PTPR.

In particolare, per il Paesaggio dei centri e nuclei storici, di cui all'art. 29, delle NTA del PTPR, nell'ambito dell'"Uso tecnologico", punto 6.2 della relativa tabella B non consente l'installazione di impianti ricetrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione. Il citato punto 6.2 rinvia alle ipotesi contemplate dall'art. 3, comma 1, lett. e.4), del D.p.r. n. 380 del 2001, ossia impianti che, da un punto di vista urbanistico, rientrano nelle nuove costruzioni. Ne consegue che gli impianti cui fa riferimento il sopra richiamato allegato I, punto 24, del D.P.R. n. 139 del 2010 non sono consentiti dal PTPR negli ambiti ove risulta prescrittivo il Paesaggio dei centri e nuclei storici.

Non sembra, tuttavia, che possano essere ricondotti a questa fattispecie gli impianti di ridotta consistenza cui si riferisce l'art. 6 del D.l. n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 164 del 2014, ossia quelli relativi a reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici realizzati con pali supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Il legislatore nazionale, infatti, li ha esclusi dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica riconoscendone la specialità in virtù del loro ridotto impatto sul territorio ed in ragione della loro utilità per la collettività. Data la ridotta consistenza degli interventi richiamati, di conseguenza, si ritiene che debba trovare applicazione analogica la disciplina posta al punto 6.5 per gli "Impianti di produzione di energia rinnovabile di tipo areale o verticale con minimo impatto" consentiti purché integrati negli edifici esistenti e nel rispetto delle tipologie edilizie. Pertanto, gli interventi di cui all'art. 6 del D.l. n. 133 del 2014 dovranno tenere conto delle prescrizioni richiamate ed essere, di conseguenza, integrati con gli edifici esistenti e nel rispetto delle relative tipologie edilizie, fermo restando che per tali interventi non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito:  
[http://www.regione.lazio.it/ri\\_urbanistica/?vw=pareri](http://www.regione.lazio.it/ri_urbanistica/?vw=pareri).

Il funzionario estensore  
(avv. Daniela Carcarelli)

Il Dirigente dell'Area Legislativa  
e Conferenze di Servizi  
(dott.ssa Marina Ajello)

Il Dirigente dell'Area Pianificazione  
Paesistica e Territoriale  
(arch. Giuliana De Vito)

Il Direttore  
(arch. Manuela Manetti)